TESTO UNICO APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE

Art. 12

Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali

Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, se chi esercita la impresa e' italiano o straniero residente in Italia, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza, se straniero non residente in Italia. Per le imprese residenti in Gran Bretagna ed in Irlanda puo' essere richiesto un certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies", attestante che l'impresa e' "in- corporated" o "registered", ovvero, in caso contrario ed in tutti gli altri casi in cui non esista un registro professionale, un certificato dal quale risulti che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare l'impresa nel Paese in cui e' stabilito, indicandone la ragione commerciale e la sede.

Versione in vigore dal 26 agosto 1992, non più in vigore dal 9 dicembre 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico appalti pubblici di forniture
Estremi	Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358
Capo	IV — Criteri di scelta del contraente
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-appalti-pubblici-di-forniture/art-12-iscrizione-dei-concorrenti-nei-registri-professionali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it